

# Agenzia delle Entrate

### Provvedimento del 22/10/2002

### Titolo del provvedimento:

Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneita' di apparecchiature.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 04/11/2002)

#### art. 1

Procedura di rilascio della carta di attivazione e per il riconoscimento di idoneita' di apparecchiature.

### Testo: in vigore dal 12/08/2004

#### IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;

# Dispone:

TITOLO PRIMO

Procedura di rilascio della carta di attivazione

1. Definizioni.

1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

- a) per "decreto", il decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente norme di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche;
- b) per "provvedimento", il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 recante approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' delle modalita' di trasferimento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000;
- c) per "commissione", la commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983, come integrata ai sensi del punto 10;
- d) per "sistema", un sistema di emissione di titoli di accesso quale definito al punto 1.1.1. del provvedimento;
- e) per "carta di attivazione", la carta di attivazione quale definita al punto 3.1. del provvedimento;
- f) per "apparecchiatura", un'apparecchiatura che, associata ad una o piu' carte di attivazione del medesimo titolare, realizza un sistema di emissione quale definito al punto 1.1.1. del provvedimento;
- g) per "terminale", un'apparecchiatura che utilizza componenti elettronici, senza capacita' elaborativa nell'ambito del sistema di cui fa parte, collegata direttamente o tramite linee di trasmissione dati all'unita' centrale del sistema, con il quale colloquia in tempo reale.
  - 2. Campo di applicazione.
- 2.1. Il presente provvedimento si applica ai sistemi di emissione dei titoli di accesso previsti al punto 2.1. del provvedimento, integrato dall'allegato A.
  - 3. Soggetti legittimati.
- 3.1. Sono legittimati a chiedere il rilascio della carta di attivazione coloro che intendono svolgere l'attivita' di emissione di titoli d'accesso mediante un sistema ubicato nel territorio nazionale, ancorche' provvisto di terminali allocati al di fuori del territorio nazionale,

rispondente ai requisiti prescritti dal decreto, dal provvedimento e dal presente provvedimento.

- 4. Domanda di rilascio della carta di attivazione.
- 4.1. I soggetti legittimati ai sensi del punto 3 chiedono il rilascio della carta di attivazione con domanda inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano direttamente all'Agenzia delle entrate Direzione centrale amministrazione, corredata della documentazione indicata al punto 6.
- 4.2. Copia della domanda di rilascio della carta di attivazione, unitamente alla richiesta di consegna della medesima carta e' presentata personalmente dal richiedente, esclusa ogni possibilita' di delega, presso l'ufficio territoriale SIAE competente in relazione all'ubicazione dell'unita' centrale del sistema.
- 4.3. La domanda di rilascio della carta di attivazione indicata ai punti 4.1 e 4.2 e' presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' di spettacolo e/o di intrattenimento. Qualora entro detto termine non sia stata consegnata la carta richiesta, l'organizzatore puo' avvalersi delle disposizioni contenute nel punto 16.2.
  - 5. Contenuto della domanda.
    - 5.1. Il richiedente indica nella domanda:
- a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale;
- b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio per una tipologia di attivita' comprendente l'emissione di titoli di accesso e il numero di partita IVA. Le indicazioni anzidette non sono necessarie qualora il richiedente, che intende utilizzare il sistema soltanto per spettacoli e intrattenimenti da lui stesso organizzati, non rivesta la qualita' di imprenditore;
- c) i locali dove viene situato il sistema, con particolare riferimento all'allocazione dell'unita' centrale, del componente dove risiede il software fiscale, del log delle transazioni e delle carte di attivazione;
  - d) le modalita' di emissione e/o di stampa del titolo di accesso;
  - e) le modalita' di trasmissione dei riepiloghi.
  - 5.2. Il richiedente nella domanda si impegna espressamente a:
- a) comunicare alla SIAE, mediante la funzione prevista al punto 1.7.5 dell'allegato A al presente provvedimento, gli organizzatori per conto dei quali effettua il servizio di emissione dei titoli di accesso prima dell'inizio dello svolgimento del servizio medesimo;
- b) comunicare immediatamente agli enti indicati nella lettera a) l'alterazione, il danneggiamento, la distruzione, il furto o lo smarrimento della carta di attivazione, del log delle transazioni, dell'apparecchiatura, allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di pubblica sicurezza;
- c) non apportare varianti al sistema di emissione senza la previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;
- d) utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di attivazione rilasciate per il sistema stesso;
  - e) assicurare il corretto funzionamento del sistema;
- f) produrre e trasmettere in conformita' al provvedimento i riepiloghi giornalieri e, comunque, quelli mensili, a meno che non sia stata data comunicazione dei periodi di inattivita';
- g) utilizzare la firma digitale a bordo della carta di attivazione esclusivamente per gli usi disciplinati dal provvedimento.
  - 6. Allegati alla domanda.
    - 6.1. Alla domanda vanno allegati:
- a) la relazione descrittiva relativa alla costruzione dell'apparecchiatura, al funzionamento del sistema, ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne la correttezza funzionale e alle interazioni tra i vari componenti hardware e software;
- b) la lista dei componenti hardware e software con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, la descrizione delle loro caratteristiche essenziali;
- c) le fotografie del sistema montato e dei vari dispositivi componenti;
  - d) il manuale operativo;

- e) il certificato, accompagnato da idonea relazione, rilasciato da istituti universitari o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con specifiche competenze nel settore, attestante la conformita' del sistema alle prescrizioni contenute nel decreto, nel provvedimento e nel presente provvedimento;
- f) indicazione degli eventuali altri dispositivi o applicativi, di cui gli apparecchi siano dotati per l'effettuazione di operazioni diverse;
- g) autocertificazione resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, attestante che i dispositivi e gli applicativi previsti alla lettera f) non interferiscono nello svolgimento delle funzioni del sistema e non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.
  - 7. Allegati alla domanda per apparecchiatura gia' ritenuta idonea.
- 7.1. La documentazione indicata al punto 6 puo' essere sostituita da autocertificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante che l'apparecchiatura, alla quale associare la carta di attivazione di cui si chiede il rilascio, e' identica ad altra gia' ritenuta idonea dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. L'autocertificazione contiene l'indicazione degli estremi del provvedimento previsto al punto 9.2. o 21.1.
  - 8. Lingua italiana.
- 8.1. La documentazione, compresa la domanda, ove redatte in lingua non ufficiale sono accompagnate da copie tradotte in lingua italiana.
  - 9. Rilascio della carta di attivazione.
- 9.1. La commissione, vista la documentazione richiesta dal punto 6, integrata secondo i casi da relazione tecnico-funzionale della SIAE, effettua i riscontri necessari ai fini della rilevazione di idoneo sistema.
- 9.2. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della commissione, riconosciuta l'idoneita' dell'apparecchiatura a realizzare, in associazione con la carta di attivazione, un sistema, rilevatane la sussistenza, autorizza il rilascio della carta di attivazione.
- 9.2.1. La carta di attivazione, di proprieta' dell'Agenzia delle entrate alla quale va restituita in seguito a sua discrezionale richiesta dovuta anche ad impossibile, per qualsiasi motivo, utilizzazione della medesima viene assegnata alla SIAE che, a sua volta, la consegna agli interessati conformemente al punto 5 del provvedimento.
- 9.3. Qualora la carta di attivazione sia richiesta per apparecchiatura identica ad altra gia' ritenuta idonea dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento, la medesima e' rilasciata in via provvisoria con validita' trimestrale, prorogabile per una sola volta.
- 9.4. Il rilascio previsto al punto 9.3. viene ratificato solo a seguito dei controlli richiamati al punto 11 del decreto.
- 9.5. Detto rilascio perde efficacia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di mancata ratifica, qualora i controlli previsti al punto 11 del decreto evidenzino l'inosservanza di una o piu' delle condizioni in base alle quali il rilascio stesso e' stato disposto.
  - 10. Commissione.
- 10.1. La commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983 e' integrata nei suoi componenti, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da un rappresentante della SIAE.

  10.1.1. Le funzioni vicarie del presidente sono assunte dal
- 10.1.1. Le funzioni vicarie del presidente sono assunte dal rappresentante piu' anziano in grado dell'Agenzia delle entrate.
  - 11. Consegna della carta di attivazione da parte della SIAE.
- 11.1. La SIAE, ricevuta la carta di attivazione ai sensi del punto 9.2.1, provvede all'inizializzazione ed alla consegna della stessa, conformemente al punto 5 del provvedimento.
- 11.2. La SIAE, contestualmente alla prima carta di attivazione, consegna il libretto fiscale, previsto all'art. 8 del decreto predisposto per consentire anche le annotazioni relative alle carte di attivazione associate al sistema.
  - 12. Ulteriori carte di attivazione.
- 12.1. Il titolare, per il medesimo sistema di emissione, puo' chiedere, ove necessario, ulteriori carte di attivazione che sono consegnate dalla SIAE, previa apposita domanda.
  - 13. Varianti alle apparecchiature di sistemi gia' funzionanti.
    - 13.1. Ogni variante che si intende apportare ai sistemi gia'

funzionanti e' sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, alla quale va inoltrata apposita domanda.

- 13.2. In tal caso la domanda puo' essere corredata di autocertificazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche e integrazioni, relativa all'entita' delle varianti, allegando relazione descrittiva delle stesse, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, munita di schemi, fotografie e tutto quanto valga ad illustrarne le esatte caratteristiche.
- 13.3. Qualora le varianti coinvolgano il funzionamento fiscale, l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, puo' disporre, in relazione all'entita' delle varianti medesime, l'applicazione delle prescrizioni contenute nei punti 4, 5 e 6.
  - 14. Diritti amministrativi di procedura.
- 14.1. In fase di prima applicazione del presente provvedimento, rimangono a carico dell'Agenzia delle entrate e della SIAE gli oneri relativi alle procedure disciplinate ai titoli primo e secondo.
  - 15. Controlli ai sensi dell'art. 11 del decreto.
- 15.1. I processi verbali di constatazione di violazioni, redatti a carico del titolare dagli organi preposti al controllo, sono dagli stessi inviati tempestivamente all'Agenzia delle entrate.
- 15.2. Il titolare interessato puo' presentare all'Agenzia delle entrate proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della consegna del processo verbale.
  - 16. Mancato o irregolare funzionamento del sistema.
- 16.1. Il titolare, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del sistema, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto, blocca immediatamente il sistema medesimo, richiede l'intervento di manutenzione e annota sul libretto fiscale la data e l'ora della richiesta di intervento.
- 16.2. L'organizzatore, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del sistema, ha la facolta', ferme restando le disposizioni contenute nei punti 11.5. e 11.6. del provvedimento, di emettere titoli di accesso manuali.
- 16.3. I titoli di accesso emessi manualmente hanno le seguenti caratteristiche:
- a) almeno due sezioni. Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso e' costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante riporta le indicazioni prescritte alla lettera b);
  - b) recano su ciascuna sezione:
- b.1) la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario previsto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
  - b.2) l'identificativo della serie;
  - b.3) la categoria di posto;
  - b.4) il corrispettivo;
  - b.5) il corrispettivo per gli eventuali diritti di prevendita;
- b.6) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di accesso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;
- b.7) la dicitura "biglietto abbonamento", per i titoli di accesso rilasciati a fronte di abbonamenti a turno libero.
- 16.4. I titoli di accesso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonche' in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, e' apposto prima del rilascio del titolo.
- 16.5. Due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.
- 16.6. La compilazione del modello conforme a quello riportato nell'allegato C1 del provvedimento avviene entro e non oltre il termine della manifestazione.
  - 17. Sospensione e revoca della carta di attivazione.
- 17.1. L'Agenzia delle entrate, sentita la commissione, sospende o revoca la carta di attivazione quando non sono assicurati:
  - a) il rispetto della garanzia fiscale;

- b) il rispetto delle specifiche funzionali;
- c) il rispetto delle prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo della normativa vigente;
  - d) la conformita' del sistema stesso a quello approvato;
  - e) l'osservanza di uno degli obblighi previsti al punto 5.2.
- 17.2. L'Agenzia delle entrate, dispone l'eventuale ritiro della carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo, invitando contestualmente il titolare ad adeguare il sistema alle vigenti disposizioni.
- 17.3. L'Agenzia delle entrate, nei casi di anomalie di particolare gravita', revoca l'autorizzazione disponendo l'immediato ritiro della carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo, eventualmente assistiti dalla Guardia di finanza.

#### TITOLO SECONDO

Procedura per il riconoscimento di idoneita' di apparecchiature 18. Soggetti legittimati.

- 18.1. E' legittimato a chiedere il riconoscimento di idoneita' di una apparecchiatura a realizzare un sistema, ove associata ad una carta di attivazione, chiunque vi abbia interesse, a prescindere dalla sua qualita' di titolare.
  - 19. Domanda per il riconoscimento di idoneita' di un'apparecchiatura.
- 19.1. I soggetti legittimati indicati al punto 18 inoltrano apposita domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano direttamente all'Agenzia delle entrate Direzione centrale amministrazione, corredata della documentazione indicata al punto 6.
  - 20. Contenuto della domanda.
    - 20.1. Il richiedente indica nella domanda:
- a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale;
- b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio e il numero di partita IVA.
  - 21. Riconoscimento di idoneita' di apparecchiatura.
- 21.1. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della commissione, eventualmente integrata da relazione tecnico-funzionale della SIAE, riconosce l'idoneita' dell'apparecchiatura con apposito provvedimento.
- 21.1.1. La commissione esprime il proprio parere con apposita relazione redatta a sequito di:
  - a) esame della documentazione presentata dal richiedente;
- b) esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami necessari per la valutazione dell'idoneita' dell'apparecchiatura.
  - 22. Durata del riconoscimento dell'idoneita'.
- 22.1. Il riconoscimento dell'idoneita' e' valido per cinque anni, prorogabile per uguali periodi di tempo, subordinatamente alla permanenza delle condizioni amministrative e dei requisiti tecnico-funzionali del riconoscimento medesimo.
  - 23. Varianti alle apparecchiature gia' riconosciute idonee.
- 23.1. Ogni variante che si intende apportare alle apparecchiature gia' riconosciute idonee e' sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle entrate alla quale va inoltrata apposita domanda.
- 23.2. In tal caso alla domanda puo' essere allegata la documentazione prevista dal punto 13.2.
- 23.3. Qualora le varianti apportate coinvolgano il funzionamento fiscale, l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, puo' disporre, in relazione all'entita' delle varianti medesime, l'applicazione delle prescrizioni contenute nei punti 19, 20 e 21.

TITOLO TERZO Equipollenza

- 24. Equipollenza.
  - 24.1. Sono considerati equipollenti:
- a) al certificato contemplato dal punto 6, lettera e), quelli rilasciati da istituti o enti riconosciuti dalle autorita' nazionali competenti di altro Stato aderente all'area economica europea. L'anzidetta equipollenza e' riconosciuta nei soli casi in cui i certificati attestino la conformita' alle prescrizioni richiamate al punto 6, lettera e), nonche' a prescrizioni emanate dallo Stato stesso o da altro Stato aderente all'area

economica europea, che assicurino, ai fini fiscali e della trasmissione dei dati prescritti, un livello di garanzia non inferiore a quello corrispondente alle norme italiane unitamente all'osservanza delle prescrizioni della normativa succitata;

b) alle apparecchiature ritenute idonee a norma del punto 21, le apparecchiature ritenute parimenti idonee dalle autorita' o enti competenti di altro Stato aderente all'area economica europea ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento ovvero di disposizioni di detto Stato che assicurino, ai fini fiscali e della trasmissione dei dati prescritti, un livello di garanzia non inferiore a quello corrispondente alle norme italiane unitamente all'osservanza delle prescrizioni della normativa succitata.

25. Norma di rinvio.

25.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni.

Motivazioni.

Il presente provvedimento disciplina la procedura di rilascio ai soggetti legittimati della carta di attivazione prevista dall'art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e definita, sotto il profilo tecnico, dall'art. 3 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e consente, anche ad altri soggetti (ad es.: i costruttori e i fornitori di apparecchiature software ed hardware) interessati, diversi dai titolari di sistemi di emissione e/o dagli organizzatori di intrattenimenti e di attivita' spettacolistiche, la facolta' di intervenire nella procedura di rilascio dell'autorizzazione in questione.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;

legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi";

decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in

### Provvedimento del 22/10/2002

particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attivita' di intrattenimento e attivita' di spettacolo;

decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi;

provvedimento del 23 luglio 2001 riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' delle modalita' di trasferimento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000;

decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### Allegato A

Specifiche funzionali e modifiche agli allegati A e B del Provvedimento del 23 luglio 2001.

### Testo: in vigore dal 04/11/2002

---> Per il testo dell'allegato A consultare il documento in formato PDF <---

ALLEGATO A

# 1 Specifiche funzionali

# 1.1 Log delle transazioni e schema file-system del supporto immodificabile.

I Log delle transazioni previsti al punto 6 del provvedimento sono registrati su supporti CD-R / DVD+R o altri supporti immodificabili approvati dall'Agenzia delle entrate.

- a) Nel caso di CD-R il file system da adottare è l'UDF Vers. 1.50 o superiori, ovvero UDF/ISO 9660 Level 2 con estensioni Joliet mentre nel caso di altri supporti di tipo WORM (Write Once Read Many) il file system è conforme al FAT32 e consente la gestione di file con lunghezza massima non inferiore a 30 caratteri.
- b) La codifica dei file firmati è in formato PKCS#7 Vers. 1.5 (RFC 2315) comprensiva di certificato e di firma con codifica DER ed estensione dei file ".P7M" (es: TestoFirmato.txt.p7m).
- c) L'etichetta dei supporti immodificabili è nel formato:

<codice sistema di emissione>.<numero progressivo di 3 cifre da 001 a 999>

d) Schema nome file:

I nomi dei file saranno composti secondo la seguente maschera; XXX\_AAAA\_MM\_GG\_###.TTT.p7m dove:

XXX = "LOG", "RPG", "RPM"

AAAA = Anno cui si riferisce il file.

MM = Mese cui si riferisce il file.

GG = Giorno cui si riferisce il file (per RPM) mensile il giorno e' 00).

### = Progressivo da utilizzare nel caso di versioni multiple dello stesso file con valori da 001 a


TTT = Tipo File, es: "TXT", "XSI' (dove XSI e' l'XML proprietario Xml SIAE)

"p7m" = estensione (fissa) standard per strutture dati PKCS#7 di tipo signed-data ed enveloped-data.


Il file puo' contenere indifferentemente maiuscole e/o minuscole.

e) Il file system del CD-R / DVD+R o di altro supporto immodificabile approvato dall'Agenzia delle entrate sono organizzati secondo il seguente schema:

# Esempio di File System in formato plain text ".TXT"



Esempio di File System in formato xml SIAE ". XSI"



I sistemi che registrano il Log delle transazioni su supporto interno permettono la copia degli stessi su supporto esterno firmato mediante la chiave privata a bordo della carta di attivazione.

### 1.2 Cifratura file

L'operazione di cifratura è consentita esclusivamente per la spedizione dei riepiloghi in modalità S/MIME alla SIAE.

### 1.3 Sicurezza dei file

Il sistema garantisce consistenza, continuità, congruità e disponibilità dei dati non solo in caso di cadutà di corrente, ma anche in caso di "failure" (danneggiamento logico e/o fisico) o comunque distruzione del supporto primario di memoria,

# 1.4 Identificazione fisica dei supporti di memoria contenenti i Log

Ciascun supporto esterno è identificato mediante etichettatura dello stesso ovvero della custodia contenente lo stesso, recante le date di inizio e fine scrittura ed un numero progressivo.

# 1.5 Fruibilità' dei contatori presenti a bordo della "Carta di Attivazione"

Il sistema permette la lettura dei contatori "progressivo sigilli emessi" e "totale importi" presenti su ciascuna carta di attivazione rilasciata al titolare.

# 1.6 Funzioni facoltative del software a corredo del sistema

# 1.6.1 Trasmissione dati relativi ad "altri proventi"

Al fine di trasmettere in modalità telematica le informazioni relative ai record di tipo 8 o 9, il sistema può permettere l'acquisizione dei dati relativi agli "altri proventi" previsti al punto 1.1.7, lettere a) e b) del provvedimento.

### 1.7 Formato dei file di riepilogo

### 1.7.1 Nomenclatura delle estensioni dei file di Log e/o di riepilogo

I file di riepilogo che adottano il formato XML sono allegati ai messaggi e-mail con nome file avente estensione proprietaria "XSI" (Xml Slae). (Esempio: RPG\_2002\_05\_02\_001.xsi.p7m).

### 1.7.2 Caratteristiche dei file di riepilogo da comunicare da parte del titolare

- a) Sulla base della scelta effettuata all'atto della richiesta della carta di attivazione, le modalità di trasmissione dei riepiloghi, relative a:
  - Cifratura: SI / NO
  - Formato dell'allegato: TXT (ASCII) / XSI (XML)

permangono, fino a nuova dichiarazione del titolare.

# 1.7.3 Riepiloghi giornalieri e mensili

Il riepilogo giornaliero è la "sommatoria" di tutte le transazioni effettuate tra le (HHMMSS) 00:00:01 e le 24:00:00 del giorno a cui il riepilogo è riferito.

Il riepilogo mensile è la "sommatoria" di tutti i titoli di accesso emessi relativi agli eventi effettuati nel mese di riferimento, degli abbonamenti emessi nel mese e degli eventuali altri proventi.

# 1.7.4 Opere rappresentate per ciascun evento

a) Qualora în un evento vengano rappresentate più opere, nel formato XML, le stesse sono dettagliatamente riportate; nel formato ASCII, è registrata l'opera principale con indicazione del numero totale di opere rappresentate. b) Qualora in un evento siano presenti più generi di eventi, nel formato XML, sono indicati analiticamente i generi presenti con relative percentuali di incidenza; nel formato ASCII, è indicato il solo genere prevalente.

### 1.7.5 Comunicazione degli organizzatori per conto dei quali il Titolare effettua il servizio

Al fine di ottemperare a quanto previsto al punto 5.2.a del presente provvedimento, le informazioni relative agli organizzatori per conto dei quali il Titolare effettua il servizio di emissione, sono comunicate alla SIAE mediante la registrazione di record "anagrafica evento" prima che abbia inizio l'attività di emissione.

### 1.7.6 Prestazioni complementari

Nei riepiloghi ASCII il campo "importo prestazioni complementari "è unico, mentre nel formato XML viene ripartito tra titoli emessi e titoli annullati.

Nei riepiloghi ASCII l'importo totale delle prestazioni complementari indica la differenza tra titoli emessi e titoli annullati.

# 1.7.7 Codice fiscale organizzatore

Nel caso di biglietti-abbonamento l'indicazione del codice fiscale dell'organizzatore che ha rilasciato l'abbonamento in riferimento è facoltativa; in assenza è considerato organizzatore l'organizzatore dell'evento.

### 1.7.8 Riepiloghi XML

L'indicazione del DTD è obbligatoria.

I DTD di riferimento che devono essere indicati all'interno dei tracciati XML sono:

RiepilogoGiornaliero\_v0100\_20021004.dtd RiepilogoMensile\_v0100\_20021004.dtd Log\_v0100\_20021004.dtd

# 1.8 Generazione ed invio dei messaggi e-mail

# 1.8.1 Univocità dei riepiloghi

Ciascun riepilogo è oggetto di singola apposita comunicazione.

### 1.8.2 Formato dei messaggi e-mail

Ciascun messaggio è costituito dai dati racchiusi all'interno di una struttura conforme allo standard S/MIME versione 2, nel sottotipo SignedData, come definito nel documento RFC 2311, riportante obbligatoriamente l'informazione relativa ai certificato a chiave pubblica utilizzato per la generazione della firma. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati trasferiti come previsto al punto 13.3 del provvedimento, è facoltà del titolare racchiudere le suddette informazioni all'interno di un'ulteriore struttura dati S/MIME versione 2, nel sottotipo "Enveloped-only message" indicante come unico destinatario la SIAE.

### 1.8.3 Codifica campo "Subject:" del messaggio e-mail (secondo RFC-2822)

Il campo "Subject:" di ciascun messaggio e-mail internet è composto da una stringa di lunghezza fissa senza spazi secondo lo schema:

```
<RRR>_<AAAA>_<MM>_<GG>_<SSSSSSSS>_<TTT>_V.<XX>.<YY>
composto dalle seguenti sottostringhe separate dal carattere "_" (underscore):
```

### <RRR>

Tipo di Riepilogo: valori ammessi "RPG", "RPM"

RPG = Riepilogo Giornaliero RPM = Riepilogo Mensile

<AAAA>, <MM>,<GG>

Data a cui il riepilogo fa riferimento (aaaa\_mm\_gg). Nel caso di riepilogo mensile, gg è uguale a 00 (zero zero) per il GG quando si tratta del riepilogo mensile.

#### <\$\$\$\$\$\$\$\$\$>

Codice del sistema (sempre 8 caratteri eventualmente con gli zeri iniziali es: 00001234)

#### <TTT>

Estensione relativa al tipo di file inviato in allegato:

XSI = formato XML

TXT = formato ASCII (plain text).

#### V.<XX>.<YY>

V valore fisso uguale "V"

XX versione relativa alla definizione dei formati;

YY sottoversione relativa alla definizione dei formati.

Prima versione definita uguale a "01.00"

#### 1.8.4 Protocollo di trasmissione e codifica S/MIME

Il protocollo di trasmissione da usare è lo standard internet SMTP RFC-2821 (ex RFC-821) con codifica dei messaggi secondo lo standard RFC-2822 (ex RFC-822) con i seguenti aggiornamenti: (RFC1123, RFC1138, RFC1148, RFC1327, RFC2156) e codifica S/MIME RFC1521 (ex RFC-1341) ma anche: RFC-2045, 2046, 2049. Gli standard di interoperabilità sono quelli disciplinati nel paragrafo 5 della Circolare AIPA 19 giugno 2000, n. AIPA/CR/24, (G.U. 30 giugno 2000, Serie generale n. 151).

### 1.8.5 Codifica della e-mail di risposta da SIAE.

 a) Codifica campo "Subject:" (RFC2822) della mail di risposta da SIAE
 Nel campo "Subject:" (RFC2822) di ciascuna e-mail di risposta è codificata una sintesi di quanto riportato firmato all'interno del messaggio secondo il seguente schema,

Subject: <codice ritorno>:Re:<oggetto del messaggio cui si risponde>

Segue un possibile esempio dei campi di un messaggio di risposta proveniente da SIAE:

```
From: SIAE-DST@ba.siae it
Subject: 0000:Re:RPM_2005_05_00_001.xsi_V.01.00
```

b) Descrizione dell'allegato contenente la ricevuta di ritorno proveniente da SIAE:

A seguito di una valida comunicazione a SIAE, è prevista la risposta firmata mediante invio di un allegato di tipo "Plain/text" contenente alla prima riga una stringa composta secondo il seguente schema:

```
REPLY: <codice>: <descrizione>
```

Un esempio di contenuto nel caso tutto sia andato a buon fine "disimbustato" dalle codifiche s/mime (dati ,firma e certificato in base64) è la seguente:

### REPLY:0000;OK

dove, nell'esempio precedente

- i) \*\*REPLY "è una parte fissa usata come campo di riferimento (tag) per il software di scansione. E' rappresentato sempre con la stringa "REPLY" maiuscola.
- "0000" è la parte variabile contenente il codice di ritorno in formato numerico.
- "OK" rappresenta la descrizione testuale del codice d'errore indicato al punto precedente.

Il separatore e' il carattere ":" (due punti).

Es:

REPLY:0015:Riepilogo ricevuto ma vi sono piu' attachment. Non e' consentita la trasmissione di RPG (giornalieri) ed RPM (mensili) nella stessa e-mail, ne' altre informazioni al di fuori di RPG o RPM!

c) Denominazione dell'allegato contenente la ricevuta di ritorno proveniente da SIAE:

Il nome dell'allegato contenente codifica numerica e descrizione del risultato della trasmissione segue lo schema seguente:

<subject originale>\_<timestamp fine elab>\_<codice di ritorno>.txt

dove:

subject originale: oggetto della mail con cui è stato inviato il riepilogo esempio: "RPM\_2005\_10\_00\_001\_12345678\_TXT\_V.12.33"

timestamp fine elab : data e ora in cui è terminata l'elaborazione

esempio: "2005\_11\_07\_121005"

codice di ritorno: codice di errore

esempio: "0000"

quindi l'allegato sarà:

RPM\_2005\_10\_00\_001\_12345678\_TXT\_V.12.33\_2005\_11\_07\_121005\_0000.txt

### 1.9 Accesso alle caselle e-mail

1.9.1 Formato e codifica e-mail di risposta da parte SIAE.

La mail di risposta spedita da SIAE è firmata e non cifrata ed è inviata alla casella di posta del mittente.

- 1.9.2 Validità dei messaggi.
  - a) un messaggio e-mail è valido se risultano verificate le seguenti condizioni:
    - a.1. deve essere spedito da un mittente che abbia la qualifica di titolare e sia in possesso di una carta di attivazione.
    - a.2. deve essere firmato mediante la carta di attivazione;
    - a.3. deve risultare come indirizzo e-mail del mittente quello presente nel certificato pubblico presente a bordo della carta di attivazione;
  - Per i messaggi non rispondenti ai criteri di validità descritti al punto precedente non è prodotta una e-mail di risposta.

### 1.10 Obbligatorietà di registrazione periodica del LOG delle transazioni

Il LOG delle transazioni dovra' essere registrato e firmato su supporto di memoria immodificabile per ogni giornata di attivita' di emissione.

# 1.11 Sigla Internazionale Nazionalità

Le sigle di nazionalità seguono quanto previsto dallo standard ISO 3166 (ISO 3166-1:1997),

### 2 Variazioni all'allegato A del Provvedimento del 23/07/2001

In riferimento all'allegato A del provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:

# 2.1 Variazioni ed aggiunte al tracciato ASCII a campi fissi del Log delle transazioni

2.1.1 Variazione al punto "a. Log Transazioni - Struttura record tracciato ASCII a campi fissi":

al numero di posizione 77 e' apportata la seguente variazione:

		<b></b>	
77 Numero Progressivo del titolo	N	8	univoco per carta di
			attivazione (da assegnare
			anche per titolo annullato)

2.1.2 Inserimento al punto "a. Log Transazioni - Struttura record tracciato ASCII a campi fissi":

Al termine della tabella "a. Log Transazioni - Struttura record tracciato ASCII a campi fissi" sono inseriti i seguenti elementi:

348	Carta originale annullato	A	8	Eventuale codice della carta di attivazione che ha emesso il biglietto che si intende annullare
356	Causale annuilamento	A /	3.0	Eventuale codice causale di annullamento che andrà valorizzato seguendo la tabella indicata

2.1.3 Inserimento del punto "f.1"

TAB 5: Causale annullamento

codice	descrizione
001	Errata compilazione
002	Stampa non valida
003	Transazione non completata
004	Annullamento su richiesta cliente
005	Annullamento per motivi di servizio

# 2.1.4 Alle "NOTE" e' inscrito il seguente punto 4:

4. Il separatore tra i record è costituito dal carattere: <LF> codifica decimale ASCII: 10 ovvero il carattere non stampabile Line Feed. Tale carattere speciale, non presente in alcun caso all'interno del record stesso, sarà presente alla fine di ogni record.

# 2.2 Nariazioni ed aggiunte al tracciato XML del Log delle transazioni

2.2.1 Aggiunta al tracciato XML dell' "ELEMENT LogTransazione":

Punto "b. Struttura record - formato XML":

la seguente definizione di inizio paragrafo:

2.2.2 Aggiunta al tracciato XML del campo "CartaOriginaleAnnullato"

Punto "b. Struttura record - formato XML":

la seguente definizione:

```
ImponibileIntrattenimenti
                               CDATA #IMPLIE
                                CDATA #IMPLIE
   OriginaleAnnullato
   <!ATTLIST TitoloAccesso
   Annullamento (S | N) "N"
e' cosi' sostituita:
                                   CDATA #IMPLIED
   ImponibileIntratteniment
   OriginaleAnnullato
                                   CDATA #IMPLIED
   CartaOriginaleAnnullato
                                   CDATA #IMPLIED
   CausaleAnnullamento
                                   CDATA #IMPLIED
   <!ATTLIST TitoloAccesso
   Annullamento (S | N) "N"
```

# 2.2.3 Punto "g. Glossario Elementi e Attributi XML":

e' inserita, seguendo l'ordine alfabetico, il seguente elemento e relativa descrizione:

CartaOriginaleAnnullato
CausaleAnnullamento

Numero della carta di attivazione del sistema rilasciata dalla SIAE
che ha emesso il titolo da annullare
Codice causale annullamento in base al codice di Tabella 5

# 3 Variazioni all'allegato B del Provvedimento del 23/07/2001

# 3.1 Aggiornamento ai "tracciati ASCII a campi fissi"

3.1.1 Al punto "a. Struttura record (tracciati ASCII a campi fissi):

la frase

"Sono previsti nove tipi record"

è così sostituita:

"Sono previsti un record di testa e nove tipi record:"

3.1.2 Di seguito al punto "a. Struttura record (tracciati ASCII a campi fissi) e' inserito un ulteriore punto:

"a. bis Struttura record di testa"

pos	descrizione dato	form	byte	valori ammessi	note
1	Tipo Record	Α	1	Н	H = record di testa
2	COD. FISCALE Titolare	A	16	NY Y	
18	Denominazione Titolare	A	30	V	
48	Codice del sistema di emissione	A	8	codice SIAE	assegnato all'avvio del sistema
56	Tipo Riepilogo	Α	<b>5</b> 1	G / M	G = giornaliero M = mensile
57	Data del Riepilogo Giornaliero	N	8	AAAAMMGG	Da compilare se tipo = G
65	Data del Riepilogo Mensile	N	6	AAAAMM	Da compilare se tipo = M
71	Data di generazione del riepilogo	N	8	AAAAMMGG	Giorno, mese, anno
79	Ora di generazione del riepilogo	N	6	HHMMSS	Ora,minuti,secondi
85	Progressivo	N	8		Identificativo per sistema dei riepiloghi generati
93	Versione tracciato	A	5		Valore espresso in VV.RR (versione.release)

3,13. Punto "a. Struttura record (tracciati ASCII a campi fissi)":

al punto "1. Anagrafica evento" è aggiunta la riga seguente

281	Distributore film	Α	50	Denominazione distributore -
		ŀ		Solo per film

- 3.1.4 Punto "2. Riepilogo per evento, per ordine di posto e per giorno di emissione dei proventi relativi ai titoli di accesso di cui al punto 1.1.5 lettera a)"
  - a "NOTE record 2" il punto 6. e' così modificato:
  - 6. La posizione di questo campo e dei successivi dipende dal numero dei tipi-titolo rendicontati e comunque va valorizzato anche nel caso in cui sia uguale a zero.
- 3.1.5 Punto "6. Riepilogo mensile per evento dei proventi totali relativi ai titoli di accesso ed agli abbonamenti a turno fisso (ratei) di cui al punto 1.1.6 lettere a) e b)."

al numero di posizione 74, la seguente "descrizione dato":

74 Ordine di posto (Platea, A Galleria, Tribuna)	2	tab. 2	vedi log-transazioni
--	---	--------	----------------------

e' sostituita con:

74   Filler   A   2   A	****			A\		
	74 Filler	A	2	13	/	

3.1.6 Punto "b. Composizione riepilogo giornaliero (tracciati ASCII a campi fissi)"

dopo il secondo paragrafo è aggiunto il punto seguente:

> 1 record di testa (rec. H): un record per ciascun riepilogo giornaliero trasmesso;

L'ultimo paragrafo e' così sostituito:

"Il separatore tra i record è costituito dal carattere: <LF> codifica decimale ASCII: 10 ovvero il carattere non stampabile Line Feed. Tale carattere speciale, non presente in alcun caso all'interno del record stesso, sara' presente alla fine di ogni record."

3.1.7 Al punto "c. Composizione riepilogo mensile (tracciati ASCII a campi fissi)" la frase:

dopo il secondo paragrafo è aggiunto il punto seguente:

> 1 record di testa (rec. H): un record per ciascun riepilogo mensile trasmesso.

l'ultimo paragrafo e' cosi' sostituito:

"Il separatore tra i record è costituito dal carattere: <LF> codifica decimale ASCII: 10 ovvero il carattere non stampabile Line Feed. Tale carattere speciale, non presente in alcun caso all'interno del record stesso, sara' presente alla fine di ogni record."

3.1.8 Punto "d. Modalità di comunicazione (tracciati ASCII a campi fissi)":

l'ultimo paragrafo del punto "1. Dal sistema di emissione alla SIAE" e' così sostituito :

"Per trasmissioni tramite supporto di memoria (floppy-disk, CD o altro dispositivo) il "file dati" è firmato con codifica che segue lo standard PKCS#7 (RFC2315) a norma del paragrafo 5 della CIRCOLARE AIPA 19 giugno 2000 n. AIPA/CR/24 (G.U. 30 giugno 2000, Serie generale n. 151)."

# 3.2 Aggiornamento a "Struttura riepilogo giornaliero (XML)".

3.2.1 Punto "e. Struttura riepilogo giornaliero (XML)" – "Tracciato XML Riepilogo giornaliero

```
la seguente definizione:
  <!ELEMENT TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autor
    Esecutore?, Nazionalita?)>
e' così sostituita:
  <!ELEMENT TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autore?,
    Esecutore?, Nazionalita?, Distributore?)>
la seguente definizione:
  <!ATTLIST RiepilogoGiornaliero
                 Sostituzione (N | S) #REQUIRED
                 Data CDATA #REQUIRED
                         (E | L) "E"
e' così sostituita:
   <!ATTLIST RiepilogoGiornaliero
                 Sostituzione (N | S) #REQUIRED
                  Data CDATA #REQUIRED
                  DataGenerazione CDATA #REQUIRED
                  OraGenerazione CDATA #REQUIRED
                  ProgressivoGenerazione CDATA #REQUIRED
la seguente definizione:
     ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita, TipoTassazione,
                              Turno, CodiceOrdine, TipoTitolo,
                             QuantitaEventiAbilitati, AbbonamentiEmessi*,
                             AbbonamentiAnnullati*,
                             AbbonamentiIVAPreassolta*,
                             AbbonamentiIVAPreassoltaAnnullati*)>
```

```
e' così sostituita:
       <!ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita, TipoTassazione,
                                Turno, CodiceOrdine, TipoTitolo,
                                OuantitaEventiAbilitati, AbbonamentiEmess
                                AbbonamentiAnnullati?,
                                 AbbonamentiIVAPreassolta?,
                                AbbonamentiIVAPreassoltaAnnullati?)
    la seguente definizione:
       <!ELEMENT Denominazione EMPTY>
    e' così sostituita:
       <!ELEMENT Demominazione %text>
3.2.2 Punto "f. Struttura riepilogo mensile (XML)" - "Tracciato XML Riepilogo mensile":
     la seguente definizione:
       <!ATTLIST RiepilogoMensile
                     Sostituzione (N | S)
                     Mese CDATA #REQUIRED
                     Valuta (E | L)
     e' così sostituita:
       <!ATTLIST RiepilogoMensile
                     Sostituzione (N | S) #REQUIRED
                     Mese CDATA #REQUIRED
                     DataGenerazione CDATA #REQUIRED
                     OraGenerazione CDATA #REQUIRED
                     ProgressivoGenerazione CDATA #REQUIRED
     la seguente definizione:
                  TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autore?,
                                 Esecutore?, Nazionalita?)>
     e' così sostituita
       <!ELEMENT TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autore?,
                                 Esecutore?, Nazionalita?, Distributore?)>
     la seguente definizione:
         !ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita,
                                 TipoTassazione, Turno, CodiceOrdine,
                                 TipoTitolo, QuantitaEventiAbilitati,
                                 AbbonamentiEmessi*,
                                 AbbonamentiAnnullati*,
                                 AbbonamentiIVAPreassolta*,
                                 Abbonamenti!VAPreassoltaAnnullati*)>
```

e' così sostituita:

<!ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita,

TipoTassazione, Turno, CodiceOrdine, TipoTitolo, QuantitaEventiAbilitati,

AbbonamentiEmessi?, AbbonamentiAnnullati?, AbbonamentiIVAPreassolta?,

AbbonamentiIVAPreassoltaAnnullati?)>

la seguente definizione:

<!ELEMENT Denominazione EMPTY>

e' così sostituita:

<!ELEMENT Denominazione %text>

# 3.2.3 Punto "g. Glossario Elementi XML"

- sono aggiunti i seguenti elementi e relative descrizioni:

Elemento	Descrizione
DataGenerazione	Data di generazione del file di riepilogo giornaliero/mensile. È espressa in AAAAMMGG.
OraGenerazione	Ora di generazione del file di riepilogo giornaliero/mensile. È espressa in HHMMSS.
ProgressivoGenerazione	Identificativo per sistema del riepilogo generato.

# 3.2.4 Trasmissione dati tramite supporto (es. floppy-disk o CD)

Al punto "h. Modalità di comunicazione (XML)":

l'ultimo paragrafo del punto "1. Dal sistema di emissione alla SIAE " e' così sostituito;

Nel caso di trasmissione tramite supporto di memoria (floppy-disk, CD o altro dispositivo) il "file dati" è firmato con codifica che segue lo standard PKCS#7 (RFC2315) a norma del paragrafo 5 della Circolare AIPA 19 giugno 2000 n. AIPA/CR/24 (G.U. 30 giugno 2000, Serie generale n. 151).

---- End of document ---